

REGOLAMENTO AICQ

Dicembre 2022

***Regolamento dell'Associazione Italiana Cultura Qualità – AICQ
emanato in coerenza con lo Statuto ai sensi dell'art. 19 dello stesso***

GLI ENTI ASSOCIATI E I LORO SOCI

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina in dettaglio le modalità operative di svolgimento della vita associativa in accordo con lo Statuto e il Codice Deontologico dell'Associazione Italiana Cultura Qualità, costituita allo scopo di rappresentare gli Enti associati con voce unitaria su scala nazionale e internazionale nonché di favorire la loro sinergia finalizzata alla migliore cooperazione per il raggiungimento degli obiettivi comuni di promozione, in Italia e all'estero, dello studio, dello sviluppo e dell'applicazione della cultura gestionale e delle metodologie per la Qualità delle organizzazioni, dei prodotti e dei servizi e per la Qualità della vita nelle città e nelle comunità sostenibili.

Gli Enti Associati e gli Organi Sociali devono tutti assicurare, in ogni fase delle loro attività, che venga mantenuto integro il carattere culturale dell'AICQ e che la Federazione rimanga effettivamente senza finalità di lucro, apartitica e aconfessionale. In caso di minacce all'integrità dell'Associazione, al suo carattere e alla sua immagine, interviene il Collegio dei Probiviri come previsto dall'art. 15 dello Statuto.

Mediante gli Organi Sociali, la Federazione coordina gli scambi di progetti e di informazioni tra gli Enti Associati aderenti, che sono pienamente indipendenti e autonomi funzionalmente ed economicamente, al fine di:

- assicurare un'immagine unitaria e un'identità culturale comune;
- prevenire ed evitare che le iniziative culturali, le pubblicazioni e le attività formative promosse dagli Enti associati siano tra loro in concorrenza;
- mantenere armonicamente attivi i Comitati e i Settori istituiti presso gli Enti associati, in modo che le loro attività non risultino in sovrapposizione;
- concordare le quote associative in modo che vengano egualmente applicate in ogni pertinente area territoriale.

ART. 2

Gli Enti Associati sono costituiti da Soci individuali e collettivi (persone e organizzazioni ovvero aziende ed enti di ogni tipologia) che condividono finalità, valori, programmi e obiettivi.

I Soci degli Enti Associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- Individuali ordinari
- Individuali juniores (30 anni, esteso fino a 40 anni, se non occupati e/o senza partita iva).
- Collettivi, così articolati:
 - Enti non profit (A),
 - Enti scuola (S),
 - Organizzazioni (aziende, enti) con meno 50 addetti (P),
 - Organizzazioni (aziende, enti) con addetti da 51 a 200 (B),
 - Organizzazioni (aziende, enti) con addetti da 201 a 500 (C)
 - Organizzazioni (aziende, enti) con oltre 500 addetti (D).

Al fine di assicurare un approccio omogeneo, gli Enti Associati stabiliscono che in tutte le pertinenti aree territoriali il Socio collettivo ha diritto a un numero di Rappresentanti, e cioè di persone cui riferiscano le iniziative associative, come segue: S e P: n° 1, A e B: n° 2, C: n° 3, D: n° 5.

I Soci Collettivi possono designare gli Aggregati (G), e cioè persone appartenenti a una stessa organizzazione, fino ad un massimo di 5 addetti, con pagamento di una quota aggiuntiva.

L'Assemblea degli Enti Associati, su proposta motivata, in occasione dell'avvio della campagna soci, può approvare nuove soluzioni e convenzioni con altri enti/ associazioni.

I Rappresentanti e gli Aggregati hanno gli stessi benefici dei Soci Individuali, senza il diritto di voto. Il Socio collettivo, peraltro, esprime il suo diritto di voto tramite un rappresentante designato, denominato Referente.

I Soci individuali e i Rappresentanti dei Soci collettivi possono iscriversi a un massimo di 3 Settori e/o di 3 Comitati.

ART. 3

Le quote di iscrizione vengono versate dai Soci ai pertinenti Enti Associati che hanno costituito la Federazione AICQ e valgono per un anno solare. Si intende comunque ammessa la seguente agevolazione:

- la quota intera versata per nuova iscrizione da ottobre a dicembre, valida fino al 31 dicembre dell'anno successivo con pagamento dell'importo annuale, viene considerata nella formula "tre mesi gratuita".

I Soci iscritti con la formula "tre mesi gratuita" sono conteggiati tra i Soci dell'Ente Associato al 31 dicembre del medesimo anno in cui hanno versato la quota nonché al 31 dicembre dell'anno successivo.

ART. 4

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto possono far parte della Federazione, in qualità di Enti Associati, le Associazioni Territoriali formalmente costituite, autonome e indipendenti, con giurisdizione su una o più regioni italiane. La domanda di ammissione, corredata di tutti i dati identificativi e caratteristici dell'Associazione richiedente deve contenere anche la dichiarazione che essa ha preso visione dello Statuto, del presente Regolamento e del Codice Deontologico. La presentazione della domanda di ammissione, infatti, costituisce implicita e integrale accettazione dell'insieme di questi documenti coordinati.

Ogni Associazione Territoriale, che fa parte della Federazione, dalla data di accettazione quale Ente Associato ha immediatamente diritto di far uso del marchio AICQ che è patrimonio comune della Federazione. Tale diritto viene utilizzando il logo ufficiale dell'AICQ, con i colori e le dimensioni che sono registrati. Si intende vietato ogni altro uso del marchio AICQ, fatto salvo per enti strumentali o collaterali, previa approvazione dell'Assemblea degli Enti Associati.

ASPETTI ECONOMICI

ART. 5

Tutti gli Enti Associati hanno pari diritti e doveri anche con riguardo agli aspetti economici. Entro l'inizio di febbraio di ogni anno, le Associazioni Territoriali devono trasmettere al Portavoce Nazionale e alla Segreteria Operativa della Federazione AICQ un prospetto per la quantificazione dei Soci (con le distinzioni secondo i precedenti artt. 2 e 3) regolarmente iscritti al 31 dicembre dell'anno trascorso, per motivi statistici della Federazione.

La valorizzazione del “contributo federale”, da versarsi in misura uguale da ogni Federata viene definita mediante la suddivisione in parti uguali del totale dei contributi federali dell’anno precedente.

La variazione dell’importo del contributo federale è deliberata con un voto espresso all’unanimità da parte di tutti gli Enti Associati.

ART. 6

In conformità all’art. 10 dello Statuto, al fine di assicurare che le quote associative vengano egualmente applicate in ogni pertinente area territoriale, l’Assemblea della Federazione delibera di norma entro il 30 settembre di ogni anno:

- a) Le quote di iscrizione che devono essere versate dai Soci alle rispettive Associazioni Territoriali (secondo quanto previsto ai precedenti articoli 2 e 3).
- b) Le quote associative, che le Associazioni Territoriali sono tenute a versare alla Federazione AICQ, sono versate in due rate pari al 50% cadauna, con scadenza 31.03 e 30.09.
- c) L’entità del “contributo rivista”, che le Associazioni Territoriali devono distintamente versare all’Editore e calcolato per tutta la durata del Contratto con l’Editore della rivista “Qualità” in relazione all’attuale formato digitale, viene versato in quote uniformi per ogni Ente Associato. Il “contributo rivista” verrà addebitato a ogni Associazione Territoriale mediante fattura emessa direttamente dall’Editore in corrispondenza delle scadenze concordate.

Art. 7

L’Associazione Territoriale che non eseguisse come dovuto i pagamenti di cui all’articolo precedente deve essere considerata “in mora”.

L’Assemblea degli Enti Associati, con propria delibera assunta su proposta motivata del Consiglio Direttivo e con l’astensione dell’Associazione Territoriale interessata, può sancire l’esclusione temporanea del diritto di voto in Assemblea dell’Ente Associato moroso. In caso di prolungata morosità, l’Assemblea deve prendere atto della cessazione della qualifica di Ente Associato ai sensi dell’art. 6 dello Statuto.

Le Associazioni Territoriali di nuova costituzione sono tenute al pagamento del “contributo federale” dall’anno successivo alla costituzione.

Art. 8

I proventi derivanti dalle sponsorizzazioni o dagli incassi relativi alle iniziative dei Settori e dei Comitati, al netto dei costi sostenuti di volta in volta dalla pertinente Federata o dalla Segreteria Operativa dell’Associazione, vengono raccolti in un Fondo Comune della Federazione AICQ e sono, esclusivamente, a disposizione dei Comitati e dei Settori che li possono utilizzare in coerenza con il budget approvato dal Consiglio Direttivo della Federazione. Per avvalersi di una quota del Fondo, il Coordinatore del Settore o del Comitato inoltra la richiesta, completa dei dati contabili necessari, al Portavoce Nazionale che la valuta e, in caso di approvazione, informa successivamente il Consiglio Direttivo.

A motivo del supporto operativo/logistico fornito dalle Federate alle attività dei Settori e dei Comitati, il Coordinatore di ogni Comitato o Settore deve concordare con il Portavoce Nazionale e con il Presidente della pertinente Federata la suddivisione di eventuali incassi derivanti dalle attività svolte.

Nel caso in cui una Federata assicuri un supporto completo, senza alcun onere per la Segreteria Operativa della Federazione AICQ, i proventi vanno destinati al Fondo Comune dei Comitati e dei Settori dopo che sono stati completamente rimborsati tutti i costi sostenuti dalla Federata.

Laddove un Federata ospita un Convegno/Seminario di carattere nazionale promosso da un Comitato o Settore, il budget dell'iniziativa dev'essere concordato tra il Portavoce Nazionale, il Presidente della pertinente Federata e il Coordinatore del Comitato o Settore. Il budget entrate-uscite dell'iniziativa proposta terrà conto del supporto della Federata in termini logistico, operativi, commerciali, considerando la quota parte di utili da destinare al Fondo comune dei Settori e dei Comitati.

Art. 9

Fatto salvo il caso della Segreteria Operativa, tutte le cariche sociali non vengono retribuite (art. 16 dello Statuto), tuttavia sono eccezionalmente possibili, per l'espletamento di specifiche attività, indennità di missione e rimborsi spese a forfait deliberati dal Consiglio Direttivo e comunicati preventivamente agli Enti Associati mediante posta elettronica.

Art. 10

Di norma entro il 31 dicembre di ogni anno il Portavoce Nazionale deve proporre all'Assemblea un documento di previsione di budget.

Detto budget deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 28 febbraio dell'anno successivo e presentato all'Assemblea assieme al bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo dev'essere approvato dall'Assemblea entro i termini stabiliti per le Associazioni dalle norme vigenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Art. 11

Il **Consiglio Direttivo** è l'organo collegiale mediante il quale l'Assemblea degli Enti Associati esercita il mandato esecutivo. Detto Consiglio è composto da:

- Portavoce Nazionale;
- Coordinatore dei Comitati;
- Coordinatore dei Settori;
- Direttore Editoriale;
- Promotore delle attività formative e degli eventi
- Altri membri designati dall'Assemblea in modo che possano essere rappresentati tutti gli Enti Associati che ne facciano richiesta in funzione delle esigenze operative e delle disponibilità di risorse.

Il **Portavoce Nazionale** ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ha la funzione di rappresentare con voce unitaria gli Enti Associati su scala nazionale e internazionale, mantenendo i rapporti con le Istituzioni e altre Organizzazioni di ogni tipo e dimensione, comprese le banche e le assicurazioni. In considerazione della molteplicità dei rapporti da attivare e mantenere, il Portavoce Nazionale può in alcuni casi nominare suoi delegati ma continua a rispondere direttamente dei risultati da loro conseguiti e rimane responsabile degli indirizzi impartiti.

Il Portavoce Nazionale coordina il Consiglio Direttivo e spetta a lui convocarlo almeno quattro volte l'anno, mediante un'apposita comunicazione con l'ordine del giorno, inviata almeno cinque giorni prima della data della riunione. Il Portavoce Nazionale coordina altresì il Comitato Tecnico-Scientifico e lo convoca almeno due volte l'anno, mediante un'apposita comunicazione con l'ordine del giorno, inviata almeno dodici giorni prima della data della riunione. Il Portavoce Nazionale informa gli Enti Associati sull'andamento associativo e sull'evoluzione dei rapporti con Istituzioni e altre Organizzazioni mediante relazioni da lui presentate in occasione delle riunioni dell'Assemblea alle quali partecipa regolarmente pur senza diritto di voto.

Il **Coordinatore dei Comitati** e il **Coordinatore dei Settori** hanno la funzione di mantenere armonicamente attivi i Comitati e i Settori istituiti presso gli Enti associati in modo che le rispettive attività siano sinergiche e non risultino in sovrapposizione. Il Coordinatore dei Settori convoca tutti i Rappresentanti/Coordinatori dei Settori almeno due volte l'anno, mediante un'apposita comunicazione con l'ordine del giorno, inviata almeno dieci giorni prima della data della riunione. Con la stessa regolarità temporale e con la medesima modalità il Coordinatore dei Comitati convoca tutti i Rappresentanti/Coordinatori dei Comitati.

Il **Direttore Editoriale** cura tutte le pubblicazioni della Federazione, a partire dalla rivista "Qualità" di cui predispone il piano editoriale annuale, che ogni dodici mesi accoglie le pertinenti linee guida del Comitato Tecnico-Scientifico e che viene approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente dal Consiglio Direttivo. In coerenza con detto piano, il Direttore Editoriale raccoglie e seleziona, ai fini della loro pubblicazione, i contributi che pervengono dalle Associazioni Territoriali, dai Comitati e dai Settori.

Il **Promotore delle attività formative e degli eventi** ha la funzione di evitare che le attività formative e gli eventi degli Enti Associati siano tra loro in concorrenza nonché di promuovere e supervisionare nuovi progetti formativi che potranno essere erogati dalle Associazioni Territoriali. Il Promotore delle attività formative e degli eventi riunisce tutti i Responsabili/Referenti delle attività formative delle rispettive Associazioni Territoriali almeno due volte l'anno, mediante un'apposita comunicazione con l'ordine del giorno, inviata almeno dodici giorni prima della data della riunione.

A motivo delle possibili necessità di corrispondere un riconoscimento economico a professionisti incaricati della predisposizione di nuovi progetti formativi, durante dette riunioni possono essere definiti accordi che ricavano gli importi necessari dall'erogazione dei corsi/seminari con modalità approvate successivamente dal Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono considerate valide quando fanno registrare la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e, di volta in volta, le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice e non sono ammesse deleghe.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, così come quelli dell'Assemblea e del Comitato Tecnico-Scientifico, vengono redatti e archiviati dalla Segreteria Operativa.

Il **Comitato Tecnico-Scientifico** è costituito dai membri del Consiglio Direttivo, dai rispettivi Rappresentanti/Coordinatori dei singoli Comitati e Settori e da altri membri benemeriti designati dall'Assemblea. I membri benemeriti vengono scelti dall'Assemblea sia tra quanti hanno ricoperto in precedenza cariche sociali nella Federazione o negli Enti Associati, sia tra quanti sono al presente coinvolti in attività svolte da UNI e/o da ACCREDIA e/o da AICQ SICEV.

Il Comitato Tecnico-Scientifico viene convocato dal Portavoce Nazionale almeno due volte e fornisce le linee guida tecnico-scientifiche dell'Associazione, proponendo all'Assemblea il quadro strategico entro cui vanno collocati gli obiettivi dei Comitati e dei Settori. Spetta al Comitato Tecnico-Scientifico valutare l'opportunità di specifiche pubblicazioni che, affiancate alla rivista e curate dal Direttore Editoriale, possano esprimere e diffondere le posizioni culturali dell'Associazione.

SETTORI E COMITATI

Art. 12

Un **Settore** è un insieme organizzato di Soci appartenenti a più Enti Associati e inteso a promuovere, a livello nazionale, la Qualità delle organizzazioni, dei prodotti o dei servizi in uno specifico ambito economico ovvero la Qualità della vita nelle città e nelle comunità sostenibili.

Un **Comitato** è un insieme organizzato di Soci appartenenti a più Enti Associati inteso a promuovere, a livello nazionale, la Qualità delle professioni con particolare riferimento alle Attività Professionali Non Regolamentate.

Allo scopo che possa risultare un'efficace ed equilibrata distribuzione a rete, l'Assemblea definisce la distribuzione territoriale dei Settori e dei Comitati ovvero la sua modifica con una cadenza coerente con la durata triennale dei rispettivi Consigli Direttivi dei Settori e dei Comitati.

Di norma ogni Settore e Comitato ha la propria sede operativa presso la sede di uno degli Enti Associati, nel rispetto delle regole fissate per lo svolgimento della vita associativa dell'Ente interessato. È tuttavia facoltà dell'Assemblea deliberare che un Settore o Comitato abbia la propria sede operativa presso la sede della Federazione AICQ, per esempio a motivo del coinvolgimento al suo interno di persone che operano in altre associazioni/federazioni di carattere internazionale. In quest'ultimo caso la Segreteria Operativa della Federazione AICQ fornisce completo supporto per iniziative ed eventi (a titolo di esempio non esaustivo: comunicazione, sponsorizzazioni, registrazione dei partecipanti, incassi e fatturazione, rimborsi spese, eventuale catering) e per la valorizzazione dei risultati attraverso la diffusione degli atti e/o dei contenuti sul sito web della Federazione AICQ. In tutti gli altri casi spetta alla pertinente Federata occuparsi di: gestione operativa e logistica, sponsorizzazioni, registrazione dei partecipanti, incassi e fatturazione, rimborsi spese, eventuale catering, mentre la Segreteria Operativa della Federazione AICQ e la Segreteria della Federata svolgeranno congiuntamente le attività di comunicazione e valorizzazione dei risultati mediante diffusione sugli appropriati canali.

Tutti i Soci degli Enti Associati, siano essi Soci individuali ovvero rappresentanti di Soci collettivi, hanno il diritto di partecipare al processo elettorale e sono eleggibili fino alle più alte cariche dei Comitati e dei Settori, avendo sempre e comunque garantito l'accesso a tutte le pertinenti informazioni per sentirsi parte attiva dell'Associazione.

I Consigli Direttivi dei Comitati e dei Settori devono essere collegati con gli Enti Associati. Le elezioni con cadenza triennale dei Consigli Direttivi dei Comitati e dei Settori avvengono a suffragio diretto, ossia i Soci di ogni Federata eleggono direttamente i componenti del Consiglio Direttivo di un Comitato o di un Settore. Affinché le votazioni siano considerate valide occorre la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto (che sono i Soci della Federata che hanno optato per l'iscrizione al rispettivo Comitato o Settore).

Qualora nelle elezioni svolte nell'ambito di una Federata non si raggiunga detto quorum di partecipanti si passa alle elezioni a suffragio indiretto. In questo secondo caso è il Consiglio Direttivo della Federata a eleggere i Consiglieri che faranno parte dei Consigli Direttivi del Comitato o Settore per la quantità specificata nel paragrafo successivo.

Le Federate possono eleggere ognuna da 1 a 4 membri di ogni Consiglio Direttivo dei Comitati e dei Settori in proporzione al rispettivo numero di Soci secondo questo criterio: 1 membro fino a 50 soci, 2 membri fino a 100 soci, 3 membri fino a 200 soci, 4 membri oltre i 200 soci. L'applicazione di questo criterio serve a mantenere entro un numero complessivo efficacemente gestibile il totale dei

membri di ogni Consiglio Direttivo. In quest'ottica è possibile che una Federata rinunci a uno o più membri a favore di un altro Ente Associato, con spirito di massima cooperazione.

In aggiunta a quanto sopra definito per la designazione dei membri dei Consigli Direttivi dei Comitati e dei Settori, viene riconosciuta la possibilità di dare continuità al Consiglio Direttivo di un Comitato o di un Settore che si sia dimostrato efficace lungo un triennio di attività. Per le valutazioni di efficacia si devono utilizzare almeno due di questi quattro indicatori:

- incremento o almeno mantenimento nel triennio del numero dei Soci aderenti allo specifico Settore o Comitato;
- consuntivo delle iniziative/delle pubblicazioni/delle ricerche;
- riconoscimenti pubblici ottenuti da autorità scientifiche, da istituzioni e reti associative, dai mass-media e dai social network;
- valore aggiunto generato dalle iniziative, dalle pubblicazioni, dalle ricerche dello specifico Settore o Comitato a beneficio economico del Fondo Comune dei Settori e dei Comitati.

In caso di misurabili risultati positivi in corrispondenza ad almeno due di questi indicatori, analizzati e presentati all'Assemblea di AICQ dal Portavoce Nazionale, alla scadenza del triennio di vigenza il Coordinatore dello specifico Comitato o Settore indica un elenco di componenti per il rinnovo del rispettivo Consiglio Direttivo la cui numerosità può arrivare fino al doppio del totale dei componenti di quello specifico Comitato o Settore eletti dall'insieme dei Soci delle Federate con suffragio diretto o indiretto. Detto elenco non ha un carattere bloccato e chiuso perché dev'essere comunque aperto agli apporti delle Federate e assicurare che un singolo Socio possa comunque candidarsi se interessato, tramite la Federata di appartenenza. In caso invece di risultati non positivi in corrispondenza ad almeno due di detti indicatori, analizzati e presentati all'Assemblea di AICQ dal Portavoce Nazionale, alla scadenza del triennio di vigenza il Coordinatore dello specifico Comitato o Settore non può indicare nominativi per il rinnovo del rispettivo Consiglio Direttivo, fatto salvo il pieno diritto di tutti i componenti uscenti di candidarsi alla rielezione mediante il processo elettorale attivato dalla Federata di cui sono Soci.

Art. 13

Ogni Comitato e Settore deve definire e rendere pubblici, anzitutto mediante il sito web della Federazione AICQ:

- il proprio specifico campo di attività;
- la composizione del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Coordinamento (presentando un sintetico CV di ogni persona possibilmente corredato di foto);
- le procedure di convocazione e svolgimento delle proprie riunioni e delle altre attività che richiedono maggior dettaglio rispetto al presente Regolamento;
- il Piano annuale delle attività con i relativi aggiornamenti periodici.

I Settori e i Comitati presentano e fanno approvare ogni anno dai propri Consigli Direttivi entro il mese di ottobre il piano delle attività per l'anno successivo e comunicano in forma documentata al Consiglio Direttivo della Federazione AICQ il consuntivo delle proprie attività entro il mese di febbraio di ogni anno.

Ai fini di un efficiente funzionamento, il Consiglio Direttivo di ogni Settore e Comitato elegge al proprio interno, a maggioranza semplice, un ufficio di Coordinamento costituito da un Coordinatore e massimo tre suoi Vice. È facoltativa la nomina di un Segretario che spetta all'ufficio di Coordinamento. Tutte le cariche sociali di ogni Settore o Comitato non comportano una retribuzione. I Consiglieri che per tre volte consecutive non partecipano alle riunioni del rispettivo Consiglio Direttivo, senza neanche fornire valide deleghe, decadono dall'incarico a seguito di decisione del

Consiglio se non presentano adeguate giustificazioni approvate dalla maggioranza del Consiglio Direttivo. Decadono inoltre dall'incarico i Consiglieri che non rispettano le regole comportamentali e deontologiche della Federazione AICQ ovvero che vengono sanzionati dal Collegio dei Probiviri con questo effetto.

ASPETTI DEONTOLOGICI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 14

Il Codice Deontologico è strettamente connesso con lo Statuto e il presente Regolamento ed è quindi vincolante per tutti gli Enti Associati e i loro Soci. È compito delle Federate consegnare una copia del Codice Deontologico ai propri Soci all'atto della iscrizione/del rinnovo e di darne appropriata diffusione.

Art. 15

La reputazione e l'immagine della Federazione AICQ sono beni primari della Associazione. Il Consiglio Direttivo ha il potere di verificare le situazioni in cui la reputazione e l'immagine possano essere messe in discussione e ha il dovere di informare tempestivamente il Collegio dei Probiviri e l'Assemblea.

Art. 16

In merito ai provvedimenti di esclusione delle Associazioni territoriali, di cui all'art. 6 dello Statuto, i competenti organi sociali della Federazione AICQ sono tenuti a deliberare senza indugio. La Federata esclusa cessa dalla qualifica di Ente Associato a partire dal giorno successivo alla delibera di cui al precedente comma.

Art. 17

Nel caso in cui, ai sensi della lettera q) dell'art. 10 dello Statuto, l'Assemblea sia chiamata a pronunciarsi in merito a divergenze tra il Collegio dei Probiviri e un Ente Associato, la stessa perverrà ad una deliberazione che, in conformità allo Statuto, al presente Regolamento, al Codice Deontologico e ai criteri di giustizia ed equità negli stessi richiamati, componga inequivocabilmente la vicenda. La deliberazione dell'Assemblea dovrà essere assunta entro due mesi dalla nascita della divergenza, a meno che speciali ragioni non richiedano tempi maggiori. Prima di pronunciarsi l'Assemblea dovrà assumere documentazione scritta delle ragioni delle parti.

Art. 18

L'accettazione di qualsiasi carica presuppone l'impegno ad onorare il ruolo assunto. Se nel corso del mandato si verificano più del 40% di assenze e del 60% tra assenze e deleghe, l'incaricato a qualunque livello è tenuto a dimettersi. In caso contrario il Collegio dei Probiviri, a partire dalla metà del mandato, in relazione alla gravità della fattispecie è autorizzato:

- ad adottare un pronunciamento di invito a partecipare;
- ad adottare un pronunciamento di sospensione o perdita del diritto di voto, ove perdurasse lo stato di assenza.

La Segreteria Operativa della Federazione AICQ registra nei verbali di riunione le assenze e le deleghe trasmettendone copia al Collegio dei Probiviri.

In occasione di successive elezioni il Collegio dei Probiviri è tenuto a rendere note le proprie considerazioni in merito.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo vigila sul rispetto delle scadenze temporali di tutte le cariche sociali, comprese quelle dei Settori e dei Comitati, sulla base delle informazioni acquisite e trasmesse dalla Segreteria Operativa.

Ove si verificassero ritardi, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di intervenire secondo la seguente tempistica:

1. trascorsi tre mesi dalla scadenza, se le nomine / elezioni non sono avvenute, intimazione di provvedere entro il limite massimo di due mesi,
2. in caso di successiva inadempienza, comunicazione urgente a tutti i soggetti coinvolti affinché, ciascuno per le proprie competenze, si adoperi per l'attuazione entro un mese delle nomine / elezioni.
3. informare il Collegio dei Probiviri contestualmente all'inoltro della comunicazione di cui al punto precedente.

Il Collegio dei Probiviri, in via straordinaria, spirato inutilmente il termine di un mese dalla scadenza di cui al precedente punto 2, indice le elezioni delle nuove cariche sociali.

Art. 20

A ogni livello associativo dev'essere sempre e comunque assicurato un efficace passaggio di consegne tra le funzioni uscenti e quelle subentranti. Detto passaggio deve basarsi su:

- un documento di riepilogo di tutte le scadenze di obblighi e pagamenti nonché di pregresse posizioni pendenti;
- un prospetto delle relazioni attive con altri enti/associazioni corredato dei nominativi e dei recapiti dei rispettivi referenti;
- istruzioni per il trasferimento, in idonee condizioni di sicurezza e privacy, delle credenziali per la reimpostazione delle modalità di accesso a computer, posta elettronica e PEC.

Approvato in via definitiva dall'assemblea degli Enti Associati in data 16 dicembre 2022.

Il Presidente della Assemblea del 16 dicembre 2022
Ing. Ettore La Volpe

Il segretario della Assemblea del 16 dicembre 2022
Dott. Demetrio Gilormo